

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Estratto del processo verbale del 1 giugno 2016 della Commissione esaminatrice nominata con D.A.G. del 5 maggio 2016:

“... ”

Il Presidente, considerato che,

- ai sensi dell'art. 12, D.P.R. 487/1994, *“Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...”*,
- che in data odierna, per la prima volta, si è riunita la Commissione,

invita la Commissione a procedere alla determinazione dei criteri di massima da seguire per la valutazione delle prove concorsuali.

La Commissione, considerate le materie oggetto delle prove d'esame, delibera i seguenti criteri di correzione degli elaborati, allo scopo di garantire la formazione di giudizi oggettivi ed uniformi nella correzione.

Potrà essere considerato idoneo ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.A.G. 22 dicembre 2015, pubblicato nella G.U. n. 3, 4a serie speciale, del 12.1.2016 e dell'art. 26 R.D. 30.10.1933 n. 1612 il singolo elaborato che:

- presenti una forma italiana corretta sotto il profilo terminologico, sintattico e grammaticale, e rilevi adeguata padronanza della terminologia giuridica nonché chiarezza espositiva, requisiti tutti indispensabili per la corretta redazione degli atti giudiziari;
- presenti una pertinente ed esauriente trattazione del tema, dimostrando buona conoscenza dell'istituto cui direttamente si riferisce e dei principii fondamentali della materia, nonché un'adeguata cultura giuridica generale;
- tratti, con capacità di sintesi, tutte le problematiche tecnico – giuridiche poste dalla traccia;
- dimostri capacità argomentative supportate da una adeguata motivazione logico – giuridica.
- con riferimento all'atto defensionale, dimostri capacità di svolgimento coerente e sistematico di argomenti difensivi e incisività dialettica.

I voti inferiori e superiori saranno graduati secondo lo scostamento, in negativo o in positivo, dalla prova della sufficienza del valore di riferimento...”